

ALLEGATO 3

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

DATI DELL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE	
Ragione sociale	GIORDANI ASSICURAZIONI SRL
Iscrizione nel registro (RUI)	Sezione: A Numero di iscrizione: A000541916 Data di iscrizione: 15 FEBBRAIO 2016 Il soggetto opera nella veste di: AGENTE Responsabili dell'attività di intermediazione: GIORDANI FEDERICO Iscritto nella sezione A del RUI con N. A000559197 dal 5 DICEMBRE 2017 GIORDANI ROBERTO Iscritto nella sezione A del RUI con N. A000559196 dal 5 DICEMBRE 2017 Rappresentante legale: BRAMBILLA BARBARA
Indirizzo della sede legale	Via San Giovanni Bosco, 66/68 - 24036 – Ponte San Pietro (BG) Italia
Indirizzo della sede operativa	Via San Giovanni Bosco, 66/68 - 24036 – Ponte San Pietro (BG) Italia Secondaria: Via Santa Maria, 5 - 24030 – Carvico (BG) Italia
Recapito telefonico	035 5781057
Indirizzo email e PEC	EMAIL: info@giordaniassicurazioni.it PEC: giordaniassicurazioni@legalmail.it
Indirizzo Internet (ove esistente)	N/D
<p><i>L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta dagli intermediari.</i> <i>I suddetti estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet www.ivass.it</i></p>	

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

a) L'intermediario comunica di aver:

- messo a disposizione nei propri locali i seguenti elenchi
 pubblicato sul proprio sito internet indicato nella sezione I del presente documento i seguenti elenchi

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari:

- ✓ ZURICH INSURANCE PLC – Rappresentanza generale per l'Italia
- ✓ ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A.
- ✓ Per il tramite di collaborazioni orizzontali dell'Intermediario principale: CHUBB EUROPEAN GROUP S.E., CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A., EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A., AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, AVIVA ITALIA S.P.A., STEWART TITLE EUROPE LTD, STEWART TITLE EUROPE LTD, LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI - S.P.A. DI ASSICURAZIONE, ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI S.P.A., SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA, AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A. (Intermediario iscritto alla Sez. A/B del RUI di riferimento: LINK S.R.L. - Iscriz.ne N. A000401037) S2C S.P.A., ALLIANZ S.P.A, HDI GLOBAL SE, HELVETIA VITA S.P.A., ITAS MUTUA, INTESA SANPAOLO RBM SALUTE S.P.A, ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A, EULER HERMES ITALIA, FORTIS LUXEMBOURG VIE S.A., GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A, GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., QBE EUROPE SA, ROLAND RECHTSSCHUTZ s.a., SACE BT SPA, SIAC MILANO, SIAT S.A., XL INSURANCE COMPANY SE, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. (Intermediario iscritto alla Sez. A/B del RUI di riferimento: FONTANA RAVA-TOSCANO & PARTNERS S.R.L.. - Iscriz.ne N. B000014325)

2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018

b) Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

L'intermediario Giordani Assicurazioni SRL, società di intermediazione per la quale l'intermediario opera, **non detiene** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di nessuna impresa di assicurazione.

a) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge

b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto:

- all'impresa preponente secondo le modalità ed i recapiti indicati nei DIP aggiuntivi
- all'intermediario utilizzando i riferimenti di cui alla SEZIONE I del presente modello

il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

c) Resta ferma la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nei DIP aggiuntivi.

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

GIORDANI ASSICURAZIONI SRL - Iscritta nella Sezione A del RUI con N. A000541916

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

a) AGENTE (Soggetto iscritto nel RUI - Sez. A)

GIORDANI ASSICURAZIONI SRL - iscritta nella Sezione A del RUI con N. A000541916

la cui responsabilità dell'attività di intermediazione assicurativa è delegata a:

GIORDANI FEDERICO - iscritto nella sezione A del RUI con N. A000559197

GIORDANI ROBERTO - iscritto nella sezione A del RUI con N. A000559196

b) COLLABORATORE DI AGENTE (Addetto all'attività agenziale anche all'esterno dei locali e iscritto al RUI - Sez. E)

..... iscritto nella sezione E del RUI con N. E..... in qualità di collaboratore della GIORDANI ASSICURAZIONI SRL

Barrare se collaboratore accessorio:

c) IL CONTRATTO ASSICURATIVO DELLA COMPAGNIA **ZURICH INSURANCE PLC/ ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA** È PROPOSTO DAL DISTRIBUTORE IN QUALITÀ DI:

Agente della compagnia;

Collaboratore di agenzia;

In forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell'art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221 - tra il sopra indicato agente e il seguente altro intermediario emittente (c.d. rapporto "A con A"):

-Cognome e nome agente:

-Iscritto nel RUI – Sez. A/B con N.:

-In qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della società agente:

.....

-Iscritta nel RUI – Sez. A/B con N.:.....

SEZIONE II: INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

Con riguardo al contratto proposto:

a) l'intermediario fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005), ovvero una raccomandazione personalizzata (cosiddetta consulenza base)

b) l'intermediario fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi

dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005) in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del contraente

- c) l'intermediario distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
- d) l'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una più imprese di assicurazione
- e) quando i presidi adottati non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l'intermediario informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte del conflitto di interesse.

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

- a) Il compenso percepito dal sopraindicato distributore ha natura di:
- commissione inclusa nel premio assicurativo
 - onorario corrisposto direttamente dal contraente
 - altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata
 - combinazione dei compensi su indicati
- a) L'ammontare dell'onorario corrisposto direttamente dal contraente è pari a € 0.
- b) Misura dei livelli provvigionali riconosciuti per i contratti di assicurazione della responsabilità civile auto come da Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005)

IMPRESA DI ASSICURAZIONE	CATEGORIA VEICOLO/TIPOLOGIA CONTRATTUALE	LIVELLO PROVVISORIO*
ZURICH INSURANCE PLC	Zurigo Autoveicoli / Motocicli/ Altri veicoli	9
ZURICH INSURANCE PLC	Zurigo Polizza Flotta	9

* I livelli provvigionali riguardano l'intermediario in rapporto diretto con il contraente, sono espressi in percentuale e riferiti al premio assicurativo al netto di imposte e contributi al Servizio Sanitario Nazionale

- c) Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle lettere a), b), c), è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

- a) I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b) Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) con il limite di duemila euro per rata, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO 4-BIS

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

GIORDANI ASSICURAZIONI SRL - Iscritta nella Sezione A del RUI con N. A000541916

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

a) AGENTE (Soggetto iscritto nel RUI - Sez. A)

GIORDANI ASSICURAZIONI SRL - iscritta nella Sezione A del RUI con N. A000541916

la cui responsabilità dell'attività di intermediazione assicurativa è delegata a:

GIORDANI FEDERICO - iscritto nella sezione A del RUI con N. A000559197

GIORDANI ROBERTO - iscritto nella sezione A del RUI con N. A000559196

b) COLLABORATORE DI AGENTE (Addetto all'attività agenziale anche all'esterno dei locali e iscritto al RUI - Sez. E)

..... iscritto nella sezione E del RUI con N. E..... in qualità di collaboratore della GIORDANI ASSICURAZIONI SRL

Barrare se collaboratore accessorio:

c) IL CONTRATTO ASSICURATIVO DELLA COMPAGNIA **ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA** È PROPOSTO DAL DISTRIBUTORE IN QUALITÀ DI::

Agente della compagnia;

Collaboratore di agenzia;

In forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell'art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221 - con il seguente altro intermediario emittente (c.d. rapporto "A con A"):

-Cognome e nome agente:

-Iscritto nel RUI – Sez. A/B con N.:

-In qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della società agente:

.....

-Iscritta nel RUI – Sez. A/B con N.:.....

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

Con riguardo al contratto proposto:

a) l'intermediario fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005), ovvero una raccomandazione personalizzata (cosiddetta consulenza base)

- b) Nell'ambito della consulenza prestata, vengono rilevate le richieste e le esigenze del cliente, verificata l'adeguatezza del prodotto rispetto alle conoscenze ed esperienze, alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento ed alla tolleranza al rischio del cliente e viene fornita una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del cliente.
I rischi di sostenibilità sono integrati in coerenza con quanto definito da Zurich Investments Life S.p.A nella propria politica di integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti, che considera i criteri ESG nelle decisioni di investimento.
- c) l'intermediario fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005) in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del contraente
- d) l'intermediario fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'articolo 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005)
- e) l'intermediario fornisce una consulenza su base indipendente
- f) l'intermediario fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo
- g) l'intermediario distribuisce in modo esclusivo i prodotti d'investimento assicurativi di Zurich Investments Life S.p.A
- h) l'intermediario distribuisce prodotti d'investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti d'investimento assicurativi di una più imprese di assicurazione
- i) quando i presidi adottati non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l'intermediario informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte del conflitto di interesse.
- l) l'intermediario fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; tali informazioni sono fornite attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n.1286/2014 del 26 novembre 2014.
- m) l'intermediario fornisce indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; tali informazioni sono fornite attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n.1286/2014 del 26 novembre 2014.

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI E AGLI INCENTIVI

- a) Il compenso percepito dal sopraindicato distributore ha natura di:
- commissione inclusa nel premio assicurativo
 - onorario corrisposto direttamente dal contraente
 - altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata
 - combinazione dei compensi su indicati
- b) L'intermediario percepisce una provvigione calcolata quale percentuale sul premio incassato. In aggiunta l'intermediario percepisce, a fronte del rispetto di parametri qualitativi e del raggiungimento di obiettivi quantitativi, un'ulteriore percentuale variabile calcolata sul premio incassato, nonché benefici non monetari di minore entità. L'esatto ammontare degli incentivi percepiti sarà comunicato tramite il Documento Unico di Rendicontazione.

- c) L'importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza è pari a € 0
- d) L'informativa sui costi ed oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili nonché dall'articolo 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005) e dalle disposizioni regolamentari di attuazione, è fornita attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'articolo 185 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005).
- e) Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle lettere a), b), c), è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

- a) I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b) Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità.
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

ALLEGATO 4-TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

GIORDANI ASSICURAZIONI SRL - Iscritta nella Sezione A del RUI con N. A000541916

SEZIONE I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

- a. Obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. Obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. Obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. Obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. Se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. Obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. Obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

SEZIONE II – REGOLE SUPPLEMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

- a. Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. Obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c. In caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d. In caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e. In caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f. Obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice